

ALLEGATO A

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI PEIO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Rep. n. ____ / atti pubblici

**SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO STRUTTURA
RECANTE INSEGNA “BAR RISTORANTE PEJO 3000”**

L'anno duemilaventitre addì _____ del mese di _____, alle ore _____
in Peio nella sede municipale di via Casarotti, n. 31 nella frazione di Cogolo, Avanti a
me dott. Carlo Endrizzi, Segretario Comunale di Peio, tenuto a rogare i contratti di detto
Comune in ossequio a quanto disposto dagli articoli 137 e 166 del Codice degli Enti
Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di
data 03 maggio 2018, n. 2 e nel pieno dei poteri conferitimi dalla vigente legge notarile
sono comparsi i Signori:

Pretti Alberto, nato a _____ (____) il _____ e residente a Peio, _____ - Via
_____ n. __, in qualità di Sindaco e rappresentante del Comune di
Peio, domiciliato per la carica presso la sede comunale ed autorizzato ad agire in nome e
per conto e nell'esclusivo interesse del Comune di Peio - C.F. 00308670223;

- _____, nato a _____ il _____, codice fiscale _____, in qualità di legale
rappresentante di _____ codice fiscale _____ partita
IVA _____, con sede legale in via _____ a _____;

I comparenti, della cui identità io Segretario Comunale sono personalmente certo, mi
invitano a far risultare dal presente atto quanto essi vanno convenendo e stipulando:

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta comunale n. ____ dd. _____, divenuta esecutiva ai

sensi di legge, si decideva di dare in concessione d'uso il compendio recante insegna
“**BAR RISTORANTE PEJO 3000**”, situato, individuata nella p.ed. ____ C.C.

- L'Amministrazione comunale ha realizzato il compendio BAR RISTORANTE PEJO 3000; L'intervento ha riguardato il consolidamento del polo della stazione di monte della funivia Tarlenta (Pejo 3000) con insediamento di funzioni di servizio e ricettive ed è stato finalizzato al completamento del sistema formato dalla funivia, la pista lungo la Valle della Mite e la rete dei rifugi esistenti. Nella fruizione invernale, prettamente sciistica, si mira a dotare la stazione di monte di funzioni di servizio per gli addetti alla manutenzione delle piste e al funzionamento della funivia nonché a provvedere un supporto ricettivo per sciatori ed escursionisti. È stata esclusa la creazione di posti letto per la clientela. La funzionalità nella logica estiva prevede funzioni del tutto analoghe. Si prevede un flusso di escursionisti che, utilizzando la funivia, possano programmare i propri itinerari a partire da quota 3000 m nonché di turisti occasionali, privi di velleità alpinistiche, che raggiungono l'alta quota esclusivamente in forza della disponibilità dell'impianto a fune. La struttura di progetto è ritenuta opera essenziale per completare il sistema sciistico ed escursionistico a monte di Peio.

- l'azienda commerciale, come sopra descritta, a seguito di apposita gara, è stata affidata a _____, in base alla proposta di gestione e al canone annuo di concessione di Euro ____ (___), oltre ad I.V.A. ai sensi di legge;

Tutto ciò premesso, e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti si conviene e si stipula il seguente:

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

Art. 1) Oggetto

Il Comune di Peio, a mezzo del Sindaco, di seguito denominato “concedente” affida alla ditta denominata _____, con sede in via _____ a _____, codice fiscale _____,

partita IVA _____, di seguito denominata anche "concessionario", che a mezzo del suo rappresentante accetta, il compendio BAR RISTORANTE PEJO 3000 p.ed. C.C., e relative pertinenze, costituita dai locali e dall'area pertinenziale identificata nell'allegata planimetria sub lettera alfabetica "A".

Contestualmente il Comune affida alla controparte, che accetta, l'autorizzazione amministrativa di pubblico esercizio con somministrazione di bevande alcoliche ed analcoliche in essere e l'autorizzazione amministrativa di pubblico esercizio sotto tipologia "ristorante". La concessione della gestione del complesso dei beni è finalizzata a costituire un esercizio aperto al pubblico di somministrazione di alimenti e bevande, nelle modalità e nel rispetto di quanto previsto dalla L.P. 14 luglio 2000, n. 9 e s.m., nonché del relativo regolamento di attuazione.

Il Concessionario organizzerà la gestione della struttura in piena autonomia e assumendosene integralmente il rischio, con propri capitali, mezzi tecnici e personale, nel pieno rispetto della destinazione d'uso. La gestione dovrà avvenire utilizzando in modo corretto, con la diligenza del buon padre di famiglia, l'immobile, le relative pertinenze, gli arredi e le attrezzature in esso presenti e messe a disposizione del Comune, quali risultano dall'inventario, sottoscritto dalle parti, allegato al presente contratto sotto la lettera alfabetica "B". Avendo cura di mantenerli nel miglior stato. Il concessionario è l'unico responsabile della gestione della struttura nei confronti del Comune e dei terzi. È vietato il mutamento, a qualsiasi titolo, anche temporaneo e parziale, dell'uso/destinazione pattuiti con il presente atto.

Art. 2) Decorrenza e durata del contratto

La durata dell'affittanza viene stabilita per un periodo di n. 6 (sei) anni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente atto, e sino al _____.

Eventualmente prorogabile senza gara di ulteriori n. 3 (tre) anni, previa comunicazione di interesse da parte del concessionario e formale accettazione da parte

dell'Amministrazione comunale, previa verifica in qualsiasi modo del grado di soddisfazione da parte dell'utenza e da parte dell'Amministrazione. Ognuna delle parti potrà recedere dal presente contratto mediante comunicazione all'altra parte con un preavviso di almeno n. 6 (sei) mesi.

Il concessionario non potrà recedere prima che sia trascorso almeno n. 1 (uno) anno dalla data di sottoscrizione del presente atto; salvo casi particolari, da valutare a cura dell'Amministrazione. In mancanza di cause di forza maggiore, se il recesso sarà causato dal concessionario, sarà applicata la penale di n. 1 (una) annualità.

Il Comune si riserva comunque la facoltà di revocare anticipatamente in qualsiasi momento la concessione in caso di grave violazione o inosservanza da parte del concessionario degli impegni e/o degli obblighi assunti, ovvero per sopravvenuti motivi di opportunità e/o necessità o per ragioni di pubblico interesse, senza che nulla possa chiedere/eccepire a riguardo il concessionario.

Art. 3) Oneri a carico

È a carico del concessionario la manutenzione ordinaria dei locali, compresi gli arredi e le attrezzature ivi presenti, forniti dal Comune. In particolare alla scadenza del termine di cui all'art. 2, il concessionario dovrà provvedere a riconsegnare i locali puliti ed imbiancati a nuovo.

L'aggiudicatario dovrà provvedere a propria cura e spese a presentare all'Ufficio commercio comunale la S.C.I.A. di subingresso – segnalazione certificata di inizio attività, per l'esercizio dell'azienda commerciale, nonché ad ogni altro adempimento previsto dalla legge per l'esercizio dell'attività. La S.C.I.A. di cui al punto precedente dovrà essere presentata (suap) a cura del concessionario entro il termine di n. 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto; per ogni giorno di ritardo, il Comune applicherà una sanzione pari ad Euro 50,00. Il termine potrà essere prorogato per motivate esigenze del concessionario, valutate dalla Giunta comunale.

Alla scadenza del contratto, il concessionario dovrà provvedere alla presentazione tempestiva della S.C.I.A. – segnalazione certificata, relativa alla cessazione dell'attività.

Dovrà dare completa attuazione al progetto presentato in sede di gara.

Dovrà garantire il pieno rispetto, anche con riferimento ad eventuali dipendenti, delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro a' sensi del D.Lgs. 09 aprile 2008 n° 81 e s.m.

Il bar ristorante dovrà essere tenuto aperto durante la stagione estiva ed invernale corrispondente all'apertura dell'impianto funiviario Pejo 3000, nel rispetto delle disposizioni provinciali previste in materia. Il Concessionario può tenere aperti i locali anche fuori stagione. L'orario di apertura è così stabilito: corrispondente all'orario di apertura dell'impianto funiviario al fine di permettere il rientro degli utenti e del personale dipendente.

Le spese di riscaldamento, energia elettrica compreso acquedotto, acqua e fognatura, e quant'altro occorra per il funzionamento, saranno a carico dell'aggiudicatario, il quale si premurerà di stipulare i relativi contratti di erogazione; così come pure le spese per lo smaltimento dei rifiuti (del bar ristorante e originati dalle attività/manifestazioni organizzate direttamente dentro e fuori i locali) ed ogni altra spesa ordinaria.

Dovrà inoltre:

- acquistare gli arredi eventualmente necessari a completamento degli esistenti, negli elementi essenziali;
- tenere indenne il Comune di Peio da ogni e qualsiasi responsabilità per danni diretti o indiretti a persone e/o cose derivanti dall'utilizzo dei beni e dall'esercizio delle attività oggetto del presente contratto;
- dare tempestiva comunicazione scritta al competente Ufficio comunale di qualsiasi interruzione o sospensione dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, specificandone le ragioni e la durata;

- segnalare tempestivamente al Comune di Peio eventuali danni, anomalie o necessità di manutenzione dei locali adibiti a bar ristorante e delle relative pertinenze;
- rendere disponibile, presso il locale adibito a bar, una cassetta di pronto soccorso contenente almeno il pacchetto di medicazione di cui all'allegato 1 del D.M. n° 388 di data 15 luglio 2003 e s.m.;
- garantire il servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante personale qualificato ed in possesso dei requisiti di legge, in numero adeguato rispetto all'utenza;
- applicare all'eventuale personale dipendente, le normative vigenti in materia lavoro, di sicurezza dei lavoratori ed i relativi contratti;

***** Il concessionario si obbliga ad aderire al progetto *plastic free* entro un anno dalla sottoscrizione del presente contratto linee guida per aderire alla campagna "Plastic free" lanciata dal Ministero dell'Ambiente/della Transizione Ecologica. *****

***** Il concessionario si obbliga ad utilizzare nella proposta enogastronomica la maggior parte dei prodotti locali e a km zero. Si anticipa fin da ora che il Comune di Peio, durante l'esecuzione del contratto, potrà richiedere e verificare in ogni momento le fatture di acquisto delle materie prime al fine di verificare la coerenza con quanto dichiarato in sede di gara. *****

Art. 4) Stato dei locali, degli arredi e delle attrezzature. Uso e custodia.

Il concessionario dichiara di aver attentamente preso visione dello stato dei locali, degli arredi e delle attrezzature e di averli trovati idonei e confacenti alla destinazione d'uso per l'attività di bar ristorante. Dal momento della sottoscrizione del presente contratto o, comunque, dal momento della consegna, il concessionario è responsabile della conservazione e manutenzione di detti locali, degli arredi e delle attrezzature.

Il concessionario s'impegna ad utilizzare i beni avuti in consegna con la diligenza del buon padre di famiglia ed a riconsegnarli, alla scadenza del presente contratto, nelle stesse condizioni in cui gli sono stati consegnati, salvo il normale deperimento d'uso.

Qualora vengano arrecati, anche da parte di terzi, danni ai beni concessi in uso, il concessionario provvederà immediatamente alle necessarie urgenti riparazioni, sostituzioni e/o rimessa in pristino, in modo da evitare danni ulteriori. In difetto, vi provvederà il Comune, addebitando al concessionario la spesa conseguente, maggiorata del 20 % per spese generali. Di tale importo il Comune potrà disporre il recupero, anche mediante escussione del deposito cauzionale, per la misura necessaria.

Qualora trattasi di interventi di competenza del Comune, il concessionario provvederà in seguito a chiederne il rimborso, depositando la documentazione giustificativa.

Qualsiasi intervento sui beni che non costituisca ordinaria manutenzione dovrà essere di norma preventivamente concordato con il Comune e da questi formalmente autorizzato.

In ogni momento il concedente potrà effettuare / far effettuare, previo idoneo preavviso, un sopralluogo per verificare, in contraddittorio con il conduttore, lo stato di conservazione e manutenzione dei beni dati in consegna.

Art. 5) Divieto apparecchi da gioco.

È tassativamente vietata l'installazione e l'uso presso i locali ed anche all'esterno di essi di qualsiasi apparecchio da gioco fra quelli previsti dall'articolo 110, 5° e 6° comma, del T.U.L.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e s.m. e precisamente apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo, che consentono vincite di un qualsiasi premio in denaro.

Art. 6) Trasformazioni e anomalie.

Il Concessionario, previo formale consenso del Comune, potrà eseguire a propria cura e spese, le opere di abbellimento e/o di miglioria considerate utili per un ottimale espletamento del servizio. Le stesse, alla scadenza del contratto ed in deroga a quanto disposto dagli articoli 1592 e 1593 del Codice civile, resteranno di proprietà del Comune, senza diritto per il concessionario a compensi od indennità di sorta.

L'Amministrazione si riserva di valutare, esclusivamente a propria discrezione e senza che ciò comporti obbligo alcuno, la convenienza al loro acquisto ad un valore residuo da determinarsi di norma secondo il criterio del costo storico del bene decurtato degli ammortamenti maturati.

Il concessionario non potrà eseguire trasformazioni, modifiche o migliorie dei beni in consegna senza l'autorizzazione del concedente.

Il concedente si riserva, in ogni caso, il diritto di pretendere il ripristino allo stato originario se non vi è stata l'autorizzazione preventiva ai lavori di miglioramento.

I locali sono in parte attrezzati ed arredati per esercitare l'attività di ristorante-bar; il concessionario dovrà prenderne visione prima di proporre l'offerta, in quanto successivamente il Comune avrà la facoltà di rifiutare eventuali richieste di modifica e/o integrazione.

Il concessionario non potrà opporsi, né aver diritto ad alcun compenso risarcitorio, per l'esecuzione, sui beni avuti in concessione, di lavori di riparazione, rifacimento, miglioria, ristrutturazione o innovazione, ritenuti necessari dal concedente; il quale si premurerà peraltro di creare il minore disagio possibile all'attività.

Art. 7) Adempimenti.

Il Concessionario ha l'obbligo di provvedere a tutti gli adempimenti necessari e di acquisire tutte le autorizzazioni amministrative prescritte ai fini del corretto e regolare svolgimento dell'attività, garantendo, nella gestione complessiva dell'immobile e nell'erogazione della prestazione, il rispetto delle vigenti normative di settore, in particolare in materia di igiene, salute, sicurezza e polizia amministrativa.

Il Concessionario è tenuto ad applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti e dei soci lavoratori impiegati nella gestione, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria vigenti in Provincia di Trento.

È fatto divieto al concessionario di cedere, delegare, subaffittare a terzi, o quant'altro in tutto o in parte, il complesso dei beni avuti in consegna, a pena di immediata revoca di diritto del presente contratto.

Art. 8) Corrispettivo, pagamento, indennizzi.

Il canone di concessione è fissato in Euro _____ (diconsi _____) su base annua, oltre all'I.V.A. in misura di legge, che dovrà essere pagato in via anticipata entro il 30 novembre di ogni anno. (per il primo anno il pagamento è fatto all'atto della sottoscrizione del presente contratto) La relativa fattura da parte del Comune sarà emessa a pagamento avvenuto.

Per il primo anno il canone annuo sarà ridotto dell'importo di € 5.000,00, pari al costo delle attrezzature che l'aggiudicatario si impegna ad acquistare dal gestore uscente (l'inventario sarà fornito prima dell'avvio della nuova gestione). L'aggiudicatario si impegna a versare € 5.000,00 al gestore uscente. Tali attrezzature, al termine del contratto, rimarranno di esclusiva proprietà del Comune.

Tale importo, che viene assunto quale corrispettivo annuo iniziale, sarà aggiornato annualmente a partire dal II anno in misura pari al 100% della variazione dell'indice dell'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai (indice FOI), accertato con riferimento al mese di ottobre dell'anno precedente, con arrotondamento all'Euro superiore.

Il ritardato pagamento del canone, oltre n. 10 (dieci) giorni dalla scadenza, comporterà l'applicazione automatica degli interessi in misura corrispondente al saggio degli interessi legali, senza necessità della messa in mora dell'affittuario.

Qualora il ritardo ecceda i n. 30 (trenta) giorni, l'Amministrazione potrà disporre la risoluzione del contratto, fatta salva l'attivazione della procedura per il recupero coatto del credito e degli interessi, nonché dell'azione civile per il risarcimento del maggior danno.

In caso di sospensione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, per cause non imputabili al concessionario, e riconosciute tali dal Comune (chiusura forzata degli impianti di risalita), comunque superiori a dieci giorni, l'importo del corrispettivo sarà ridotto, in misura proporzionale al periodo di mancato esercizio dell'attività stessa (inteso che la riduzione giornaliera è commisurata al canone annuale diviso giorni 210).

L'affittuario non potrà per nessun motivo ritardare il pagamento del canone e non potrà far valere alcuna eccezione o azione se non dopo il pagamento del canone.

Nessun valore potrà essere attribuito all'avviamento e pertanto nulla a tale titolo potrà richiedere il concessionario al termine del contratto, essendo già conteggiato nel più favorevole canone di concessione stabilito.

Art. 9) Cauzione

Il concessionario ha prestato una cauzione a garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente atto, di Euro 15.000,00 (quindicimila//00), mediante deposito di contanti o fideiussione bancaria /assicurativa. In caso di escussione, parziale o totale, della cauzione, questa dovrà essere immediatamente ripristinata dal concessionario nell'importo originario.

Il deposito cauzionale costituito dal concessionario, a favore del Comune di Peio, è finalizzato a garantire l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti dallo stesso, l'eventuale risarcimento del danno, nonché il rimborso delle spese sostenute dal Comune per fatto imputabile al concessionario. Nel momento in cui il Comune si avvalga, in tutto o in parte, della cauzione, il concessionario dovrà prontamente provvedere alla sua reintegrazione nell'importo originario.

Resta salva la facoltà del Comune di attivare ogni altra azione ritenuta opportuna, nel caso in cui l'ammontare della cauzione risultasse insufficiente.

Lo svincolo del deposito cauzionale sarà autorizzato, senza riconoscimento di interessi, entro i trenta giorni successivi all'adozione da parte del responsabile del Servizio di

merito, del provvedimento che attesti l'avvenuta estinzione di ogni rapporto contrattuale, per avere il concessionario adempuito a tutti gli obblighi a carico e verificata l'assenza di danni ai locali ed agli arredi. Il concessionario si obbliga a reintegrare in tutto o in parte la cauzione di cui il Comune avesse dovuto avvalersi nel periodo di validità della concessione, nel termine di n. 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Comune.

Art. 10) Responsabilità

Il Comune declina ogni e qualsiasi responsabilità inerente e conseguente l'affidamento della concessione oggetto del presente contratto.

Art. 11) Penalità

Il Comune si riserva la facoltà ed il diritto alla periodica verifica del puntuale adempimento, da parte del concessionario, degli obblighi contrattuali assunti, riservandosi, nei casi di inadempimento, la facoltà di applicare penalità, nelle seguenti misure:

- a) per inadempienze agli obblighi contrattuali che, a giudizio insindacabile del Comune, sarà applicata una penale da Euro 200,00 (duecento/00) a 2.000,00 (duemila/00) previa valutazione della gravità dell'inadempienza e attivazione del contraddittorio (che si concretizza nella contestazione inadempienza e possibilità di controdeduzioni da parte dell'affidatario)
- b) qualora il concessionario non proceda all'apertura del locale al pubblico concluso il termine di n. 30 (trenta) giorni dalla stipula del presente contratto, per ogni giorno di ritardo il Comune applicherà una sanzione pari ad Euro 50,00 (cinquanta/00) - in vigore dell'apertura dell'impianto funiviario-. Il termine potrà essere prorogato per motivate esigenze del concessionario, valutate dalla Giunta comunale.
- c) qualora, fatta salva la sussistenza di cause di forza maggiore, l'interruzione del servizio cui è tenuto il concessionario, in relazione all'attività di somministrazione di alimenti e

bevande, - in vigenza dell'apertura dell'impianto funiviario- si protragga per un periodo superiore ai n. 30 giorni consecutivi, non segnalato ed approvato, il Comune si riserva la facoltà di disporre la risoluzione unilaterale del contratto (art. 19).

In tal caso, il concessionario, oltre al canone dovuto, è tenuto a corrispondere una somma di pari importo, a titolo di penalità. Fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

L'eventuale sussistenza di cause di forza maggiore sarà accertata e riconosciuta ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale.

La mancata attuazione di quanto previsto nell'offerta tecnica presentata in sede di partecipazione alla procedura di gara, nella parte ritenuta ammissibile dall'Amministrazione ed il mancato rispetto delle condizioni della concessione, determinerà la decadenza della concessione stessa e la risoluzione di diritto del contratto di concessione, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile di cui al successivo art. 14, senza che il concessionario possa pretendere indennità di sorta, con incameramento della cauzione.

Art. 12) Obblighi del Comune

Il Comune provvederà, a propria cura e spese, alla manutenzione straordinaria dei beni oggetto di concessione.

Art. 13) Risoluzione del contratto

L'inadempienza da parte del conduttore degli obblighi contenuti nel presente atto comporterà la risoluzione della presente concessione, con obbligo da parte del concessionario dell'immediata riconsegna dei beni.

Gli eventuali danni conseguenti alla risoluzione del contratto di concessione ai sensi del primo comma del presente articolo, saranno addebitati al concessionario in primo luogo mediante escussione della cauzione.

Il Comune potrà procedere alla risoluzione unilaterale del contratto, ex art. 1456 del Codice civile:

- in presenza di ripetuti inadempimenti agli obblighi contrattuali, confermati da almeno due contestazioni formali;
- in caso di perdita dei requisiti necessari per l'espletamento dei servizi correlati alla concessione in oggetto;
- qualora l'interruzione del servizio cui è tenuto il concessionario, in relazione all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, non autorizzata da parte dell'Amministrazione comunale, si protragga per un periodo superiore ai n. 30 giorni consecutivi;
- in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale entro il termine assegnato, nel caso in cui il Comune abbia inteso avvalersene, in tutto o in parte;
- qualora il concessionario si renda colpevole di frode o venga dichiarato fallito.

Art. 14) Controversie

Tutte le controversie che dovessero sorgere in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del presente contratto saranno possibilmente definite in via bonaria, tra l'Amministrazione comunale ed il concessionario.

In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, le controversie saranno devolute all'Autorità giudiziaria ordinaria del Foro di Trento.

Art. 15) Spese contrattuali

Il presente atto è soggetto all'imposta di registro nella misura dell'1% sul valore del canone annuo, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1968 n° 131 e s.m., trattandosi di contratto soggetto all'imposta sul valore aggiunto e considerato che sussistono le condizioni di cui all'articolo 35, comma 10 quater del D.L. n° 223/2006, convertito nella Legge n° 248/2006 e s.m.

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico del concessionario, senza possibilità di rivalsa nei confronti del Comune. Salvo quelle intrasferibili per legge.

Art. 16) Disposizioni anticorruzione

Il concessionario, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n° 165 e s.m., di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali, con ex dipendenti del Comune di Peio che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Comune nei confronti del medesimo concessionario nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

Il concessionario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali approvato dal Comune, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

L'Amministrazione, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesterà, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegnerà un termine non superiore a n. 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.

L'Amministrazione, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, disporrà, se del caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.

Il concessionario si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

Art. 17) Privacy

Con la sottoscrizione del presente atto il concessionario (ed eventualmente il preposto, ciascuno per quanto di competenza) autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del

Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196 e s.m., del quale è stato edotto mediante specifica informativa.

Art. 18) Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia:

- a) alle condizioni previste nel bando di gara prot. _____ dd. _____, relativo all'oggetto;
- b) alla L.P. 14 luglio 2000 n° 9 e s.m., "Disciplina in materia di esercizi alberghieri e di somministrazione di alimenti e bevande" e relativo regolamento di esecuzione;
- c) alle norme previste dal Codice civile, agli Usi e Consuetudini locali in materia vigenti, altre eventuali, anche successive alla stipula.

Art 19)

La giunta comunale, a sua discrezione e per l'applicazione del progetto di gestione, non applicherà le penali di cui all'art. 11 durante la prima stagione invernale 2023/2024

Sono allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale:

- A) Planimetria
- B) Inventario degli arredi e delle attrezzature fornite dal Comune
- C) Proposta di gestione allegata all'offerta

E richiesto io Segretario ho ricevuto il presente atto che, previa lettura fattane alle parti, a mia richiesta, l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà, ed in segno di conferma e accettazione lo sottoscrivono con me segretario comunale, così come composto di n. ____ facciate per intero e fin qui della _____.

IL CONCESSIONARIO

DITTA _____

COMUNE DI PEIO

IL SINDACO

L'ufficiale rogante

IL SEGRETARIO COMUNALE

Si approvano espressamente, a' sensi di quanto previsto e disposto dagli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, le clausole e condizioni contenute agli artt. 1 (Oggetto), 2 (Decorrenza. Durata), 3 (Oneri a carico), 4 (Stato dei locali, degli arredi e delle attrezzature. Custodia), 5 (Divieto apparecchi da gioco), 6 (Trasformazioni- Migliorie), 7 (Adempimenti), 8 (Corrispettivo. Pagamento. Indennizzi), 9 (Cauzione), 10 (Responsabilità), 11 (Penalità), 13 (Risoluzione del contratto), 14 (Controversie), 15 (Spese contrattuali), 16 (Disposizioni anticorruzione) e 17 (Privacy), del presente contratto.

IL CONCESSIONARIO

DITTA _____
